

ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 20 d.d. 27 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA DEI CAMINI

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 28.12.2010, integrata con deliberazione consiliare n. 20 del 26.04.2016

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo I

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia di camini.

Articolo II

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- pulitura e controllo delle canne fumarie in esercizio;
- controllo delle canne fumarie dichiarate inattive;
- pulitura degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie;
- eventuale asporto di materiale di rifiuto a seguito delle pulizie effettuate;
- controllo generale su tutto il servizio.

PULIZIA CANNE FUMARIE

Articolo III

Il servizio di pulizia dei camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale 20 Agosto 1954, n.24, e del presente regolamento comunale.

Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia in un registro conforme allo schema allegato al presente nel regolamento.

Articolo IV

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Castello Tesino è esercitata nei seguenti modi:

- mediante intervento di spazzacamino, appositamente autorizzato dal Sindaco, che si impegna a praticare le tariffe determinate dalla Giunta comunale;
- direttamente dal proprietario dello stabile, che effettuando la pulizia si assume la piena responsabilità dell'intervento ed assicura regolare esecuzione della pulizia.

Articolo V

È vietata a qualsiasi altra persona che non sia tra quelle previste al precedente art. IV esercitare il servizio di pulitura camini sul territorio di questo Comune.

Articolo VI

Lo spazzacamino assume a proprio carico qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda l'incolumità dei lavoratori ed eventuali danni arrecati a persone o a cose (tetti, stufe, caminetti, canne fumarie, ecc), esonerando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, STUFE E CALDAIE E PERIODICITA'

Articolo VII

È resa obbligatoria la pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie ed altri impianti speciali di combustione con le seguenti periodicità:

- focolari a combustibile gassoso: ogni 3 anni;
- focolari a combustibile liquido: ogni 2 anni;
- focolari a combustibile solido: una volta l'anno

Articolo VIII

La pulizia di camini e canne fumarie dovrà essere effettuata nel periodo dal 1^a aprile al 30 settembre.

Articolo IX

L'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui le ditte specializzate effettueranno il servizio di pulizia dei camini.

I proprietari e gli inquilini degli edifici che abbiano richiesto di effettuare la pulizia dei camini per mezzo dell'Amministrazione Comunale sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio richiesto e a facilitare l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti del fumo ed eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

Articolo X

L'addetto alla pulizia dovrà provvedere alla pulizia dei camini delle abitazioni di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e, dove necessario, provvedere al controllo delle canne fumarie non attive.

L'accesso ai tetti dovrà avvenire usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Nell'esecuzione dei lavori di pulitura deve mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura; è infatti responsabile verso il proprietario della casa e gli inquilini dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme legislative o regolamentari.

È dovere degli inquilini di provvedere che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura, siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

CONTROLLO DEL SERVIZIO

Articolo XI

L'addetto alla pulizia dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari atti a provocare incendi.

È compito dell'addetto alla pulizia asportare la fuliggine e provvedere al corretto smaltimento della stessa.

Articolo XII

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dall'impresa assuntrice o direttamente dal proprietario.

Si riserva inoltre il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Il prezzo di ispezione, nel caso in cui il camino risultasse non pulito o in caso di rifiuto del proprietario all'accesso nei locali, sarà pari al costo del servizio di pulizia.

Articolo XIII

Nel caso in cui si debba provvedere alla bruciatura dei camini il proprietario deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

Rimane inteso che tale pratica è prevista solo in fabbricati isolati posti all'esterno del perimetro del centro storico.

In ogni caso la bruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo dei Vigili del Fuoco (presenza di forte vento o in caso di prolunga siccità).

Successivamente alla bruciatura dovrà essere effettuata da parte degli operatori accurata ispezione ai locali onde accertare l'insussistenza di pericolo di incendio.

Articolo XIV

Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante la bruciatura l'addetto alla pulizia dei camini deve verificare che:

- le canne fumarie, i camini e i condotti da fumo siano isolati da materiali combustibili
- come travature in legno dei solai - e dalle coperture, mediante apposite schermature in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non presentino fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE E RISCOSSIONE

Articolo XV

Sarà compito di ciascun proprietario e/o amministratore di fabbricato contattare direttamente l'operatore prescelto e in possesso di autorizzazione, concordando con lo stesso i tempi e le modalità per la prestazione d'opera.

Per ciascuna tipologia di intervento l'operatore è tenuto ad applicare e comunque a non superare le quote tariffarie concordate annualmente con l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese.

Le tariffe concordate con l'impresa saranno rese pubbliche tramite avvisi affissi alle bacheche comunali.

Il prezzo di ispezione nel caso in cui il camino risultasse non pulito o per rifiuto del proprietario all'accesso dei locali o per pulizia eseguita dai privati non correttamente, verrà addebitato all'utente in conformità alla tariffa vigente come se il servizio fosse stato regolarmente eseguito.

VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO

Articolo XVI

Per variazione del combustibile si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione in uno stato di aggregazione diverso; gli stati di aggregazione sono considerati tre: solido, liquido e gassoso.

Articolo XVII

Prima della variazione del combustibile utilizzato da utenze facenti capo ad un camino è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulizia ed una successiva verifica tecnica da parte della ditta specializzata.

SANZIONI

Articolo XVIII

I contravventori alle norme del presente Regolamento saranno puniti dall'Amministrazione Comunale con le procedure previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

art. 3 del regolamento di pulizia dei camini del comune di

UTILIZZATORE

VIA

N. CIVICO

PIANO

SCALA

N° APPARTAMENTO

POSIZIONE DEL GENERATORE

LIVELLO

REGISTRO DI PULIZIA CAMINO

[illegible]

.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

LEGENDA

SCALA

specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna

N° APPARTAMENTO

specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento

POSIZIONE DEL GENERATORE

specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)

LIVELLO

se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il genatore

UTILIZZATORE

soggetto che ha in uso il generatore

NOTE

eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo

ESECUTORE

nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia

PIANO

specificare il piano in cui si trova l'appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino